

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4241 del 03/08/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 31 COMMA 5 ħ MALVERMI ANGELA E MALVERMI MARINA. VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DET-AMB-2023-737 DEL 15/02/2023. SOSTITUZIONE POZZO ESISTENTE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI CAORSO (PC), LOCALITÀ CAMPO LUNGO. PROC. PC22A0059 - SINADOC 38771/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4371 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 31 COMMA 5 – MALVERMI ANGELA E MALVERMI MARINA. VARIANTE NON SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DET-AMB-2023-737 DEL 15/02/2023. SOSTITUZIONE POZZO ESISTENTE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI CAORSO (PC), LOCALITÀ CAMPO LUNGO. PROC. PC22A0059 - SINADOC 38771/2025.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la D.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le D.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta in data 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 31/2026 del 19/01/2026 è stata approvata la deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, precedentemente definito ai sensi della L.R. n° 13/2015, attribuendo all'Area Demanio idrico lo svolgimento delle funzioni relative al demanio, con decorrenza dal 1/03/2026, come stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 28/01/2026;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26 del 26/02/2026 alla sottoscritta Responsabile Area Demanio idrico compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che, con atto DET-AMB-2023-737 del 15/02/2023 della responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza, veniva disposto il rilascio della concessione (proc. **PC22A0059**) alle Sig.re MALVERMI ANGELA (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e MALVERMI MARINA (C.F. MLVMRN61A67G535R) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante il pozzo situato in Comune di CAORSO (PC), localita' CAMPO LUNGO, da destinare ad uso irriguo, per una portata massima di 35 l/s ed un volume di prelievo pari a 52.688 mc/anno;

DATO ATTO che le Sig.re MALVERMI ANGELA (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e MALVERMI MARINA (C.F. MLVMRN61A67G535R) hanno presentato istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 209962 in data 26/11/2025, successivamente integrata con documentazione acquisita al protocollo n. 6269 del 14/01/2026), ai sensi dell'art. 31, comma 5, del R.R. 41/2001, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, che risulta insabbiato, e della relativa concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica

PC22A0059;

DATO ATTO che con DET-AMB-2026-468 del 28/01/2026 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del R.R. 41/2001, la perforazione del pozzo di cui trattasi in sostituzione di quello esistente e che il richiedente ha inviato la relazione di fine lavori, acquisita agli atti Arpae con il n. 87083 in data 13/05/2026, di perforazione del nuovo pozzo, avente ora le caratteristiche di seguito descritte:

- profondità di 25 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Caorso (PC), Località Campo Lungo, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 26 mappale 13; coordinate UTM-RER: X: 564.308 Y: 986.721;
- corpo idrico interessato: denominato Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, codice 0630ER-DQ2-PPCS, (limite acquifero A2 124,40 m da p.c.);
- destinazione della risorsa: uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 35 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 52.688 mc/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del R.R. n. 41/2001, della concessione per la derivazione da acque sotterranee rilasciata con DET-AMB-2023-737 del 15/02/2023;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in

cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;

- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO, INFINE, ATTO che il pozzo precedentemente concessionato con DET-AMB-2023-737 del 15/02/2023 è stato chiuso mediante il riempimento della colonna filtrante con compactonite, così come comunicato con PEC del 15/06/2026, acquisita agli atti Arpae con il n. 46363, allegando documentazione fotografica delle operazioni di tombamento;

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto per le spese istruttorie e per i canoni fino all'anno 2026;
- è stata corrisposta la somma pari a € **255,60**, richiesta a titolo di deposito cauzionale (€ 250 in data 07/02/2023 e € 5,60 in data 23/07/2026);

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- sulla base della DEL-2026-160 del 04/03/2026 di Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico, la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "*Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo*", Elena Gallini;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di

trattamento dei dati personali è la sottoscritta Dirigente Responsabile dell'Area Demanio Idrico di ARPAE;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante non sostanziale della concessione rilasciata con DET-AMB-2023-737 del 15/02/2023 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, codice pratica **PC22A0059**;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alle Sig.re MALVERMI ANGELA (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e MALVERMI MARINA (C.F. MLVMRN61A67G535R), fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale (sostituzione del pozzo esistente mediante perforazione di uno nuovo) della concessione rilasciata con DET-AMB-2023-737 del 15/02/2023, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC22A0059, ai sensi dell'art. 31, comma 5, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante il nuovo pozzo avente profondità di 25 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Caorso (PC), Località Campo Lungo, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 26 mappale 13; coordinate UTM-RER: X: 564.308 Y: 986.721;
- corpo idrico interessato: denominato Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, codice 0630ER-DQ2-PPCS, (limite acquifero A2 124,40 m da p.c.);
- destinazione della risorsa: uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 35 l/s;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 52.688 mc/anno;
- 2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2032** (scadenza della precedente concessione rilasciata con DET-AMB-2023-737 del 15/02/2023);
- 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/07/2026;
- 4. **di dare atto** che il canone previsto per l'anno 2026 è pari ad € **255,60**;
- 5. **di dare, inoltre, atto che** il deposito cauzionale è quantificato in € **255,60**;
- 6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 8. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- 10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile Area Demanio Idrico ARPAE

Dott.a Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alle Sig.re MALVERMI ANGELA (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e MALVERMI MARINA (C.F. MLVMRN61A67G535R), codice pratica **PC22A0059**.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di 25 m, con colonna filtrante in PVC del diametro di 250 mm, equipaggiato con pompa ad asse verticale della potenza di 45 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra 18 e 24,50 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Caorso (PC), Località Campo Lungo, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 26 mappale 13; coordinate UTM-RER: X: 564.308 Y: 986.721.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Caorso (PC), Foglio 26 mappali 12, 13 e 14 - della superficie complessiva di circa 19.19.40 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a **35 l/s** e nel limite di volume complessivo pari a **52.688 mc/anno**.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico denominato Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore, codice 0630ER-DQ2-PPCS, (limite acquifero A2 124,40 m da p.c);

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2026** ammonta ad **€ 255,60**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari ad € **255,60**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Area Demanio Idrico e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione di cui trattasi potrà essere rivista o revocata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore delle Sig.re MALVERMI ANGELA (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e MALVERMI MARINA (C.F. MLVMRN61A67G535R); conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

Le Sig.re MALVERMI ANGELA (C.F. MLVNGL63R60G535Q) e MALVERMI MARINA (C.F. MLVMRN61A67G535R), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 23/07/2026

Firmato, per accettazione, dalle concessionarie

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.